





# CO.RE.COM. CAL/Rep

### DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 94 DEL 24-05-2017

# DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA (Pirelli xxxx c/ Vodafone Italia xxx – n. utenza xxxxxx )

#### IL DIRETTORE

VISTI:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" ed, in particolare, l'art. 19, comma 6, che così recita: "la definizione delle controversie di modesta entità, che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente 500,00 (cinquecento/00) euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi e spese, è delegata al Direttore, salvo nei casi di straordinaria rilevanza regolamentare, giuridica o tecnica, che possono essere rimessi alla decisione dell'Organo Collegiale";

il Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori, adottato con delibera n. 73/11/CONS. del 16 febbraio 2011;

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com" e successive modifiche. ed integrazioni;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria, in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

DATO ATTO della deliberazione Co.Re.Com. Calabria n. 234 del 17 luglio 2014, con cui il Comitato ha conferito al Dirigente, Avv. Rosario Carnevale, la delega all'adozione dei provvedimenti di definizione delle controversie di

modesta entità, aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i 500,00 *(cinquecento/00)* euro, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/Cons, sopra citata;

DATO ATTO, inoltre, della deliberazione n. 26 del 27 luglio 2016, con cui il Comitato, oltre a confermare la delega ora citata, ha conferito allo stesso Direttore, la delega ad adottare i provvedimenti di rigetto/inammissibilità/archiviazione delle istanze;

RICHIAMATO il punto III.5.5. dell'Allegato alla delibera AgCom 276/13/CONS "Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche", secondo cui: "al fine di determinare il valore della controversia per l'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 19, comma 7, si avrà riguardo al valore del decisum, e non di quanto dichiarato all'atto dell'istanza. Pertanto, seppure l'utente chieda una somma superiore come indennizzo per il disservizio subito, se l'importo effettivamente liquidato è inferiore ad euro cinquecento, si provvederà con determina direttoriale";

VISTA l'istanza, acquisita al prot. n. 51938 del 21 dicembre 2016, con cui il ricorrente in oggetto ha chiesto l'intervento di questo Co.Re.Com. per la definizione della controversia in essere con la Società in epigrafe, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/Cons, di seguito "Regolamento";

VISTA la nota del 12 gennaio 2017, prot. n. 1407, con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della predetta controversia;

VISTA la nota pervenuta, a mezzo e-mail, il 13 febbraio 2017, con cui la Società resistente ha prodotto la memoria difensiva e gli allegati;

RILEVATO che l'istante, intestatario dell'utenza 3334675XXX, ha lamentato il mancato trasferimento del credito residuo maturato presso il precedente operatore, a seguito di migrazione presso altro OLO. In particolare, nell'istanza si legge: "dopo numerosi richieste non sono stati trasferiti i soldi presenti al momento della migrazione ad altro OLO. Pur essendo ritornati in Vodafone non sono stati nemmeno riaccreditati sulla scheda Vodafone".

In base a tale richiesta ha chiesto un rimborso forfettario di euro 100,00 (cento/00).

Il tentativo di conciliazione, promosso dall'utente in relazione alla controversia *de qua*, si è concluso con il mancato accordo delle parti, come da verbale di mancata conciliazione del 10 novembre 2016.

In data 13 febbraio 2017, nel rispetto dei termini procedimentali, la società resistente, ha fatto pervenire una propria memoria difensiva, con documentazione in allegato.

In via preliminare, ha rilevato l'inammissibilità dell'istanza per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto, rilevando che l'istante ha contestato genericamente il mancato riaccredito di somme residue, senza indicare né il *quantum*, né le migrazioni effettuate, sacrificando, perciò, il proprio diritto di difesa.

Nel merito, ha chiesto il rigetto integrale dell'istanza, perché infondata in fatto ed in diritto, sostenendo che l'utente non ha mai effettuato alcun reclamo scritto e/o segnalazione.

La stessa, per mero tuziorismo difensivo, e senza rinunciare all'eccezione preliminare, rileva che spetta all'operatore recipient e non a quello donating, provvedere al riaccredito di eventuali somme residue. Relativamente, alla migrazione in Vodafone, evidenzia che l'utente ha effettuato due richieste, precisamente "a marzo e a settembre 2016", allegando, ai fini probatori, una schermata dello storico delle ricariche, dalla quale emerge che: "... sia dopo la prima che dopo la seconda migrazione, Vodafone ha provveduto a trasferire ... i crediti residui vantati nei confronti dell'operatore donating (TIM), il primo di euro 3,66, in data 8 marzo 2016, il secondo di euro 13,82, in data 16 settembre 2016 ...".

NEL MERITO, dalla documentazione acquisita agli atti, non risulta alcun tracciamento, scritto o verbale, di segnalazione e/o reclamo, relativo alle doglianze oggi lamentate dall'istante. Tanto precisato, considerato che la domanda dell'istante, oltre a non essere adeguatamente documentata, appare generica, e, comunque sia, non circostanziata, si conclude per il rigetto integrale della stessa.

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del Regolamento di procedura, nella quantificazione di rimborsi ed indennizzi, deve tenersi conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione" ed, altresì, che "quando l'operatore non partecipi all'udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi" vadano comunque "rimborsate all'utente, se presente all'udienza ed indipendentemente dall'esito della controversia..., le spese sostenute per l'esperimento del tentativo di conciliazione";

CONSIDERATO che, nel caso di specie, non solo non sono rinvenibili le condizioni per il rimborso delle spese di procedura, ma il ricorso appare quasi temerario.

Per tutto quanto sopra esposto

## **DETERMINA**

- 1. Il rigetto integrale dell'istanza presentata dal sig. Pirelli R., nei confronti della società Vodafone Italia;
- 2. E' in facoltà del ricorrente avviare azione risarcitoria dinanzi alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento;
- 3. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità", come disposto dall'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";
- 4. La presente determinazione è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web, sia dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Reggio Calabria, 24 maggio 2017

Il Responsabile del Procedimento F.to *Aw. Antonia Repaci* 

IL DIRETTORE DEL CO.RE.COM. F.to Avv. Rosario Carnevale